

Accreditati per compiti educativi

Stato al 1° gennaio 2016



Stato	2015	2016	%		
0	2	71 984	8882	0	32%
0	6 570	0	50 192	407	0%
0	581	0	1 143	5041	0%
0	0	931	251 734	661	0%
0	0	0	1 26 418	0	0%
0	7 150	931	263 669	6 109	0%
0	0	0	0	27 496	0%
1989	0	0	0	89 574	0%
1990	0	0	0	117 070	0%
9 403	43 600	6 629	0	20%	
976	4 757	288	0	2%	
7	7 288	1 559	0	3%	
0	0	2 913	0	0%	
0	0	173	0	2%	
0	1 794	1 265	0	1%	
0	955	836	0	0%	
0	16 418	431	0	7%	
0	8 599	0	0	4%	
0	0	0	0	0%	
0	0	0	245 834	0%	
0	0	9 102	0	23%	
0	0	0	20 068	0%	
0	0	842	0	0%	
0	0	5 817	89	0%	
0	0	0	6 299	0%	
0	0	0	8 866	0%	
0	0	0	30 962	0%	
0	0	0	35 998	0%	
0	0	0	106 276	75%	

In breve

Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per compiti educativi. Questi accrediti, tuttavia, non sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto ma redditi fittizi di cui si tiene conto al momento del calcolo della rendita. Le persone che si sono occupate di figli d'età inferiore ai 16 anni possono nel caso ottenere una rendita più elevata.

L'autorità parentale è il criterio decisivo per riconoscere il diritto all'accredito per compiti educativi. Se l'autorità parentale è esercitata da un solo genitore, quest'ultimo potrà automaticamente beneficiare dell'integralità dell'accredito per compiti educativi. Al contrario, se i due genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale, l'attribuzione dell'accredito per compiti educativi dipenderà da fattori quali il matrimonio, il divorzio o il rapporto di concubinato tra i genitori o dalla misura in cui ciascuno esercita l'autorità parentale nei confronti dei figli comuni (v. N. 1-5).

Gli accrediti per compiti educativi possono essere fatti valere al più presto dall'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al massimo al 31 dicembre precedente il pensionamento (vale a dire, 65 anni per gli uomini, 64 per le donne).

Per ciò che concerne il diritto agli accrediti per compiti educativi, i figli adottivi sono assimilati ai figli biologici. Essi sono considerati, dunque, come figli propri dell'avente diritto.

Le modifiche che possono influenzare il diritto agli accrediti per compiti educativi entrano in considerazione solo dall'anno successivo alla loro comparsa.

Alla nascita di un figlio o alla stipulazione di una convenzione sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi, i genitori non devono inoltrare nessuna domanda alla loro cassa di compensazione affinché gli accrediti siano loro riconosciuti. Sarà solo con la domanda di rendita che essi comunicheranno i dati riguardanti i figli su cui hanno esercitato la custodia e trasmetteranno tutti i documenti relativi. Per questa ragione, è essenziale che i genitori custodiscano con cura tutta la documentazione utile, quale, per esempio, convenzioni, moduli o decisioni ufficiali riguardanti l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi.

La convenzione sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi deve essere inoltrata alla cassa di compensazione competente solo con la domanda di rendita.

Genitori coniugati

1 A chi sono attribuiti gli accrediti per compiti educativi?

Nel caso dei coniugi, gli accrediti per compiti educativi sono (obbligatoriamente) suddivisi per metà durante gli anni civili di matrimonio comune, a condizione che entrambi siano assicurati in Svizzera. Se uno solo dei coniugi è assicurato, l'accredito per compiti educativi gli è attribuito integralmente.

Durante il matrimonio, non si fa distinzione tra figli propri o del coniuge.

La ripartizione degli accrediti per compiti educativi è operata dall'anno seguente a quello del matrimonio ma, al più presto, dal 21° anno d'età.

Genitori divorziati o non coniugati

2 A chi sono attribuiti gli accrediti per compiti educativi?

a. Nei casi in cui è un'autorità ha reso una decisione

In occasione di ogni decisione riguardante l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione della custodia o la partecipazione ai compiti di cura, il tribunale o l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei figli, l'autorità competente deciderà se attribuire gli accrediti per compiti educativi interamente a uno o a l'altro dei genitori, o se suddividerli e attribuirli per metà a ciascuno:

- Se, per occuparsi dei figli, il genitore A riduce la sua attività lavorativa in misura più marcata che il genitore B, si presuppone che esso s'impegni contemporaneamente ad assumere una parte preponderante della loro custodia. In questo caso, l'accredito per compiti educativi è assegnato integralmente al genitore A.
- Se la custodia dei figli è assunta in misura pressoché identica da entrambi i genitori, l'accredito per compiti educativi è suddiviso e assegnato per metà a ciascuno di loro.

b. Nei casi in cui esiste un accordo tra i genitori riguardo l'autorità parentale congiunta

Se i genitori, in occasione del riconoscimento del figlio, compilano la dichiarazione riguardante l'autorità parentale congiunta presso l'ufficio di stato civile o, in seguito, presso l'APMA, essi possono contemporaneamente stipulare una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. Su di essa, i genitori indicano se l'accredito per compiti educativi deve essere attribuito integralmente a uno di loro o se deve essere suddiviso e assegnato per metà a entrambi.

Se, al momento in cui dichiarano la loro intenzione per ciò che concerne l'autorità parentale congiunta, i genitori non sono ancora in grado di trovare un accordo sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, è concessa loro la possibilità d'inviare all'APMA la relativa convenzione entro tre mesi (v. N. 5). Il conteggio dell'accredito per compiti educativi è attuato come descritto nell'esempio indicato al N. 2.

3 Che cosa succede se i genitori non si accordano sull'attribuzione dell'accredito per compiti educativi?

I genitori non sono costretti a rilasciare la «Convenzione concernente l'attribuzione di accrediti per compiti educativi» simultaneamente alla «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta». Ciò che conta, tuttavia, è che, entro i tre mesi successivi, la convenzione sia inviata all'APMA competente. Se essa non è trasmessa entro questo termine, l'APMA può domandare ai genitori di comunicargli le modalità previste per l'esercizio della cura e della custodia dei figli. Secondo queste informazioni e basandosi su una valutazione della ripartizione (prevedibile) della cura e della custodia dei figli, l'APMA deciderà d'ufficio come attribuire l'accredito per compiti educativi.

Se i genitori non ottemperano alla domanda dell'APMA e non gli comunicano le modalità previste per l'esercizio della cura e della custodia dei figli, dal 1° gennaio 2015 l'accredito per compiti educativi sarà attribuito integralmente alla madre. Il conteggio dell'accredito per compiti educativi è attuato come descritto nell'esempio indicato al N. 2.

4 I genitori possono stipulare una nuova convenzione riguardante l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi?

Sì. I genitori divorziati o quelli che non sono coniugati, se esercitano congiuntamente l'autorità parentale possono in ogni momento stipulare una nuova convenzione sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi. Ciò è possibile anche nel caso in cui un tribunale abbia deciso come e a chi attribuire l'accredito per compiti educativi.

I genitori sono liberi di decidere se l'accredito per compiti educativi debba essere suddiviso e attribuito per metà a ciascuno o se debba essere assegnato integralmente a un solo genitore. Per scegliere una o l'altra delle soluzioni, non sono tenuti a riferirsi alle modalità previste per l'esercizio della cura e della custodia dei figli. Tuttavia, perché la convenzione possa essere comprovata, essa deve essere fatta per iscritto in due esemplari, uno per ogni genitore. Le modifiche apportate avranno validità solo dall'anno successivo alla sua stipulazione e non potranno in alcun caso avere un effetto retroattivo.

5 Nel caso in cui non esistesse né una convenzione, né una decisione di un'autorità, a chi è attribuito l'accredito per compiti educativi?

Qualora, al momento del calcolo della rendita, non fosse disponibile, né una convenzione, né una decisione di un'autorità riguardante l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, dal 1° gennaio 2015 gli accrediti per compiti educativi saranno conteggiati integralmente alla madre.

La madre beneficerà dell'integralità degli accrediti per compiti educativi anche nei casi in cui l'autorità parentale è stata esercitata congiuntamente prima del 1° gennaio 2015 senza che fosse stata stipulata una convenzione concernente l'attribuzione dell'accredito per compiti educativi. Se i genitori interessati intendono stipulare una tale convenzione, essi possono farlo in ogni momento (v. N. 4).

Effetti dell'accredito per compiti educativi

6 Gli accreditati per compiti educativi sono cumulabili?

No. Se una persona ha più di un figlio (anche frutto di diversi matrimoni o relazioni), per ogni anno civile gli accrediti per compiti educativi non sono cumulati.

Esempio:

Una coppia di genitori ha tre figli. Tra il più giovane e il più vecchio, la differenza d'età è di sei anni. In tale situazione, è riconosciuto il diritto a un accredito per compiti educativi per 22 anni ($6 + 16 = 22$).

7 Come sono conteggiati gli accrediti per compiti educativi?

Di regola, gli accrediti per compiti educativi sono sempre conteggiati anni d'educazione interi. Tuttavia, se nel corso di uno o più anni civili una persona è assicurata all'AVS solo per alcuni mesi, tutti questi mesi sono addizionati. Per ogni blocco di dodici mesi, è conteggiato un anno civile intero. Questo conteggio è realizzato dalla cassa di compensazione competente.

Gli accrediti per compiti educativi non sono versati, ma sono tenuti in considerazione per determinare l'importo della rendita.

8 A quale importo corrisponde un accredito per compiti educativi?

L'importo dell'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia annua minima valida al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato (v. promemoria 3.01 - *Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS*). La somma degli accrediti per compiti educativi è divisa per la durata di contribuzione ed è aggiunta alla media dei redditi dell'attività lucrativa.

Di conseguenza, gli accrediti per compiti educativi aumentano il reddito medio determinante e possono influenzare l'importo della rendita fino a concorrenza della rendita massima.

Come procedere nel caso in cui una modifica dello stato civile o dell'attribuzione dell'autorità parentale intervengono prima dell'insorgenza dell'evento assicurato

9 La cassa di compensazione deve essere informata dei cambiamenti?

Alla nascita di un figlio o alla stipulazione di una convenzione sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi, i genitori non devono inoltrare nessuna domanda alla loro cassa di compensazione affinché gli accrediti siano loro riconosciuti. Sarà solo con la domanda di rendita che essi comunicheranno i dati riguardanti i figli su cui hanno esercitato la custodia e trasmetteranno tutti i documenti relativi. Per questa ragione, è essenziale che i genitori custodiscano con cura tutta la documentazione utile, quale, per esempio, convenzioni, moduli o decisioni ufficiali riguardanti l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi.

La convenzione sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi deve essere inoltrata alla cassa di compensazione competente solo con la domanda di rendita.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione AVS e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione AVS figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata;
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa gennaio 2017. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.07/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.

1.07-16/01-I